COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 25 del 12/02/2021

Oggetto : EMERGENZA COVID-19 MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI META A SEGUITO DATI UNITÀ DI CRISI REGIONE CAMPANIA - PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

Premesso che è stato ulteriormente prorogato sino al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i vari D.P.C.M. succedutisi nel tempo, le Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Campania ed in particolare l'Ordinanza Regione Campania. N1 del 5.1.2021 che stabilisce il rientro in presenza delle scuole nella Regione secondo il calendario in essa contenuto;

Tenuto conto dell'aumento esponenziale dei contagi in Penisola Sorrentina consequenziale al periodo natalizio ed al rientro graduale nelle scuole;

Visti i dati dell'unità di crisi della Regione Campania inseriti sulla piattaforma Sinfonia dai quali si evince che l'incidenza dei positivi relativi alla settimana 1-7 febbraio 2021 per 100.000 residenti relativi al Comune di Meta è di 275,48 con una percentuale dei nuovi positivi su 7 giorni di 12,29%;

Sentiti gli Assessori competenti in materia e il referente Covid comunale;

Considerato che dai dati rilevati si prospetta una situazione nel territorio metese con scenario di grave rischio;

che, inoltre, occorre eliminare quelle situazioni di rischio connesse con le tradizioni locali del carnevale, evitando ipotetiche situazioni di assembramento nei luoghi pubblici;

Accertata la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

COMUNE DI META

Provincia di Napoli

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Considerato che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i Sindaci non potevano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma l;

ORDINA

1) Con decorrenza 13.2. e fino al 28.2.2021
   - l'orario di chiusura all'utenza per i pubblici esercizi (bar, Ristoranti, pizzerie e pasticcerie) è fissata alle ore 16.00; successivamente a tale ora sarà consentito solo il delivery;
   - l'orario di chiusura degli esercizi commerciali è fissato alle ore 19.00, ad eccezione degli esercizi alimentari e di prima necessità nonché di farmacie e parafarmacie;

     l'accesso e la sosta alle spiagge, passeggiata Meta-Alimuri e zona portuale essa è consentita fino alle ore 16.00 ad eccezione dei cittadini di Meta affetti da disabilità grave accompagnati da un genitore/parente fino alle ore 20.00, e degli operatori fino a conclusione delle attività di chiusura e delle eventuali attività di delivery; gli operatori sono obbligati ad adottare tutti i protocolli Covid previsti ed al controllo delle zone di loro competenza al fine di evitare situazioni di assembramento.

2) nei giorni 14,15, 16 febbraio 2021 è vietato lo stazionamento nelle piazze dei centri urbani e delle frazioni, ed in ogni altro luogo ove è concreto il rischio di assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private;
3) Per quanto riguarda le scuole del territorio vengono confermate le disposizioni adottare con precedenti ordinanze;
4) Di precisare**,** altresì, che la situazione epidemiologica verrà costantemente monitorata e nel caso adottati ulteriori provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica.

RACCOMANDA

All'intera cittadinanza, in considerazione della diffusione di contagi dovuti anche alle nuove varianti del virus, il rigoroso rispetto delle misure di massima prudenza nell'organizzazione delle attività sociali, evitando di esporre sé stessi e gli altri, soprattutto anziani e bambini, a rischi da contagio, ed in particolare:
1. che sia limitata la presenza negli esercizi commerciali, nei luoghi di pubblico passaggio e in ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico, al tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze personali.
2. il rigoroso rispetto delle misure di contenimento di cui all'allegato 10 al DPCM del 14 Gennaio 2021, in particolare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, l'igienizzazione delle mani ed il distanziamento.
3. che eventuali eventi privati legati alle tradizioni del carnevale avvengano in ambito strettamente privato, preferibilmente limitati ai soli familiari conviventi.

DISPONE

COMUNE DI META

Provincia di Napoli

La notifica della presente ordinanza:
- agli esercenti commerciali e pubblici esercizi;

La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a:
- Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Napoli;
- Prefettura di Napoli;
- Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento;
- Comando di Polizia Locale Municipale;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Meta

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Napoli entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Giuseppe Tito
(sottoscritto digitalmente)